

46.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	970	Disegno di legge di conversione n. 527 (approvato dal Senato) n. 1015:	
		(Articolo unico)	933
Consiglio regionale dell'Emilia Romagna (Trasmissione di documento)	970	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	933
		(Articoli del relativo decreto-legge)	933
		(Ordini del giorno)	933
Disegni di legge di ratifica nn. 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 729, 730:		Disegno di legge di conversione n. 428 (approvato dal Senato) n. 916:	
(Articoli) 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949		(Articoli)	953
(Ordine del giorno riferito al disegno di legge n. 851)	942	(Modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo delle Commissioni)	954
		(Articoli del relativo decreto-legge)	955
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	969	(Emendamenti)	955
		(Ordini del giorno)	956
Disegno di legge di conversione S. 431 (approvato dal Senato) n. 1028:		Disegno di legge di conversione n. 430 (approvato dal Senato) n. 917:	
(Articolo unico)	921	(Articolo unico)	963
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	921	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	963
(Articoli del relativo decreto-legge)	923	(Articoli del relativo decreto-legge)	963
(Emendamenti)	927	(Emendamenti)	965
(Ordini del giorno)	928	(Ordine del giorno)	965
		Documenti ministeriali (Trasmissione)	970

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 AGOSTO 1994

	PAG.		PAG.
Missioni vevoli nella seduta del 2 agosto 1994	969	Proposte di legge:	
		(Adesione di deputati)	969
Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	969	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	969

DISEGNO DI LEGGE: S. 431. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1994, N. 378, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLA NAUTICA DA DIPORTO (APPROVATO DAL SENATO) (1028)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1994, N. 378

All'articolo 1:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

“La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari” ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

“L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità” »;

al comma 2, è soppresso il secondo capoverso;

al comma 4, nel secondo capoverso, le parole: « oltre sei miglia di distanza dalla costa » sono sostituite dalle seguenti: « senza alcun limite »; e le parole: « oltre le sei miglia dalla costa » sono sostituite dalle seguenti: « senza alcun limite »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:

“Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale mi-

litare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonché al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25". »;

al comma 5, nel primo capoverso, le parole: « a chi ha superato il cinquantesimo anno di età » *sono sostituite dalle seguenti:* « a chi ha superato il sessantesimo anno di età »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Disposizioni per la navigazione in acque interne). — 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « sostituito dall'articolo 2 » *sino a:* « legge 12 luglio 1991, n. 202 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e successive modificazioni ed integrazioni »; *e sono aggiunte, in fine, le seguenti*

parole: « con procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi:

a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro lire 400

b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo lire 800

c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri lire 1.500

d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri lire 4.000

e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri lire 6.000

f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri lire 8.000

2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995” »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 »;

al comma 4, le parole: « dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa »;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposta istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la dizione "riaccertamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto,

il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

10-ter. I commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1995 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Modifica della definizione di natante).

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

« È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello *spinnaker*, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72 ».

3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri ».

4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

« Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10 ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

« La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto

estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere e similari ».

6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate *acquascooters* o moto d'acqua e mezzi simili sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna ».

7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come introdotto dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali ».

ARTICOLO 2.

(Comando e condotta di unità da diporto)

1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificata:

« Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto ».

2. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore *diesel*, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20.

Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso.

Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni 16, per i natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgono sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici ».

3. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione ».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono inseriti i seguenti:

« Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro sei miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione oltre sei miglia di distanza dalla costa, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate oltre le sei miglia dalla costa ».

5. L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revi-

sione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età, sono valide per anni cinque.

Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonché termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.

Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché sulla persistenza della idoneità tecnica al comando ».

ARTICOLO 3.

(Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie).

1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, e dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per il tempo ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione dei tributi.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.

3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stata installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempo sovralimentati, o a 3300 cc., se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza ».

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiore a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1° gennaio 1995.

10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue lire 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 6, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole: che ne stabiliscono l'uso esclusivamente all'interno di zone individuate e delimitate con boe, tenuto conto della necessità di assicurare tranquillità e sicurezza ai bagnanti e nel rispetto delle esigenze di quiete delle località balneari, con esclusione dei tratti di mare più frequentati.

1. 1.

Turroni, Canesi, Galletti, Scalia, Procacci.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Gli *acquascooters* non possono prendere mare da terra ma solo da unità da diporto stazionanti oltre i cinquecento metri da riva.

1. 2.

Turroni, Canesi, Galletti, Scalia,
Procacci

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Gli *acquascooters* possono navigare nelle ore diurne in una fascia di mare compresa entro un miglio dalla riva e comunque a non meno di 1.000 metri da terra e ad una distanza non superiore ai mille metri dalle unità da cui hanno preso il mare, che devono funzionare da base di appoggio, di sicurezza e di soccorso.

1. 3.

Turroni, Canesi, Galletti, Scalia,
Procacci.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Gli *acquascooters* non possono circolare nelle aree marine protette e negli specchi di mare prospicienti le zone aventi particolare interesse paesistico ed ambientale ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni.

1. 4.

Turroni, Canesi, Galletti, Scalia,
Procacci.

a2 *Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

6-bis. È vietato l'alaggio e il deposito degli *acquascooters* su spiagge, aree demaniali marittime in genere o comunque utilizzate per la balneazione.

1. 5.

Turroni, Canesi, Galletti, Scalia,
Procacci.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« I natanti, salvo quelli comunemente denominati *acquascooters*, sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza ».

1. 6.

Turroni, Canesi, Galletti, Scalia,
Procacci.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Gli *acquascooters* sono immatricolati presso le capitanerie di porto ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 11 febbraio 1971, n. 50. La targa di immatricolazione deve essere trascritta in modo visibile su entrambi i lati del natante.

1. 7.

Turroni, Canesi, Galletti, Scalia,
Procacci.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Gli *acquascooters* possono essere condotti esclusivamente da soggetti aventi età superiore agli anni 18 e dotati di patente nautica. I conducenti devono indossare durante la navigazione una cintura di salvataggio o un'idonea muta galleggiante. Gli *acquascooters* devono essere inoltre dotati di dispositivi automatici di spegnimento del motore in caso di caduta del conducente e di dispositivi per lo spegnimento a distanza.

1. 8.

Turroni, Canesi, Galletti, Scalia,
Procacci.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1028, di conversione del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378;

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 AGOSTO 1994

rilevato che la scelta dei valori di cilindrata per i motori previsti all'articolo 3, comma 2, capoverso 3-ter, ai fini della tassa di stazionamento determina squilibri e turbative di mercato tali da incidere sulla libera concorrenza e la *par condicio* fra le imprese costruttrici;

tenuto conto dell'urgenza di pervenire alla conversione in legge del decreto stesso in tempi brevi per venire incontro alla grave situazione di crisi del settore, da cui consegue l'impossibilità di modificare il testo del provvedimento stante la ristrettezza dei tempi a disposizione;

impegna il Governo

a disporre, in occasione del primo provvedimento legislativo utile, ed eventualmente già nell'ambito del disegno di legge sugli approdi turistici la cui presentazione in Parlamento è stata preannunciata dall'esecutivo per l'inizio di settembre, la revisione dei valori di cilindrata dei motori con potenza al limite dei 55,15 kw o 75 cv di cui all'articolo 3, comma 2, capoverso 3-ter del decreto-legge n. 378 del 1994.

(9/1028/1).

« Becchetti, Duca, Muratori, Cocci ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1028, di conversione del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, nel rilevare:

a) l'opportunità di non penalizzare i titolari di natanti di piccole dimensioni utilizzati prevalentemente da cittadini che praticano l'attività diportistica come svago e per passione;

b) la necessità di salvaguardare e valorizzare quanti, enti o associazioni di volontariato, mettono a disposizione le proprie imbarcazioni per attività di assistenze, pronto soccorso, nonché per lo

svolgimento di studi e indagini a tutela dell'ambiente, della fauna e della flora acquatica;

c) che nelle isole minori nonché nei comuni facenti parte della laguna Veneta, le imbarcazioni e i natanti di lunghezza limitata, utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione debbono mantenere la riduzione della tassa di stazionamento;

d) che analoghe misure debbano essere previste per i natanti di modeste dimensioni, a vela o con motore fino a 7 cv, utilizzati esclusivamente da proprietari residenti;

e) che per garantire l'equità di trattamento tra le diverse imprese produttrici e venditrici di motori applicabili ai natanti è opportuno elevare la soglia di cui all'articolo 3, comma 2, capoverso 3-bis, da 1300 c.c. a 1400 c.c. essendo le prestazioni dei relativi motori del tutto similari;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di ordine legislativo, al fine di stabilire entro tempi brevi:

a) per i natanti fino a 4 metri e mezzo, la tassa di stazionamento nella misura di lire 300 al cm;

b) per i natanti adibiti esclusivamente a mezzi di assistenza, di pronto soccorso nonché per lo svolgimento di studi a tutela dell'ambiente, della fauna e della flora ittiche, l'esenzione dal pagamento della predetta tassa;

c) per i natanti di proprietà di cittadini residenti nelle isole minori e nei comuni della laguna Veneta utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, adeguate riduzioni della tassa di stazionamento prevedendo altresì una normativa che impedisca le pratiche evasive segnalate dal Governo;

d) analoghe riduzioni per i natanti di modeste dimensioni, a vela o a motore,

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 AGOSTO 1994

fino a 7 cv, incentivando le dotazioni di bordo con caratteristiche antinquinamento;

e) che il limite stabilito dall'articolo 3, comma 2, capoverso 3-ter, venga elevato da 1300 c.c a 1400 c.c.;

f) una compiuta regolamentazione dell'uso, nelle acque marittime interne, degli acquascooters.

(9/1028/2) *(Nuova formulazione)*.

« Duca, Cocci, Muratori, Godino,
Michielon, Cavaliere ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 527 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO
1994, N. 424, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPO-
RANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI
PESCA (APPROVATO DAL SENATO) (1015)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994, N. 424

All'articolo 1, al comma 3, sono soppresse le parole: « anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono

versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CE n. 3699/93 nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della pesca.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, determina le modalità tecniche per l'applicazione del Regolamento di cui al comma 1 e per la distribuzione dei contributi.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle Capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative affinché le risorse finanziarie previste dalla

legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) », Fondo globale, alla voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pari a lire 70.000 milioni per il 1994 e 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, siano destinate al rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per l'attuazione del IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

(9/1015/1)

« Gubert ».

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 424 del 1994;

considerato che il fermo biologico dell'attività di pesca costituisce uno strumento di grande valenza eco-ambientale, con il blocco di sistemi di pesca quali lo strascico, il traino pelagico e la draga turbosoffiante durante i periodi di riproduzione della fauna ittica;

appurato che la ricerca scientifica ha dimostrato come il fermo biologico abbia consentito, sin dall'inizio della sua applicazione, un notevole incremento della fauna ittica, con una positiva ricaduta anche sui consumatori;

ritenuto indispensabile che il fermo biologico, proprio per la sua valenza di tutela ambientale, deve essere concepito come una misura da programmare e non da applicare occasionalmente;

impegna il Governo

a predisporre le opportue iniziative, anche di ordine legislativo, per finanziare il fermo biologico della pesca per gli anni 1995 e 1996 con la spesa di almeno 50 miliardi di lire, utilizzando per la copertura finanziaria l'accantonamento relativo alla rubrica « Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

(9/1015/2)

« Duca ».

DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALE, CON PROTOCOLLO, FATTA A ROMA IL 20 DICEMBRE 1990 (846).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 15 GENNAIO 1993 (847).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 1991 (848).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A SANTIAGO DEL CILE L'8 MARZO 1993 (849).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA ROMANIA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 6 DICEMBRE 1990 (850).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 25 APRILE 1991 (851).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO, FATTA A ROMA L'8 LUGLIO 1991 (853).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE ALGERINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL

REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALE, CON PROTOCOLLO, FATTA AD ALGERI IL 3 FEBBRAIO 1991 (854).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTO A GIACARTA IL 18 FEBBRAIO 1990 (855).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MAURITIUS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A PORT-LOUIS IL 9 MARZO 1990 (856).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI NOTE MODIFICATIVO DEL 15 OTTOBRE 1991, FATTO A RABAT IL 18 LUGLIO 1990 (857).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLI) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO, FATTO A ROMA IL 28 MARZO 1992, CON SCAMBIO DI LETTERE MODIFICATIVO DEL 19 LUGLIO 1993 (729).

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI E RELATIVO ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 1° FEBBRAIO 1993, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FIRMATO A BRUXELLES IL 21 DICEMBRE 1993; ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA BULGARIA, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI E RELATIVO ATTO FINALE, FIRMATO A BRUXELLES L'8 MARZO 1993, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A BRUXELLES IL 21 DICEMBRE 1993; ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA CECA, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI E ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 4 OTTOBRE 1993; ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI E ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 4 OTTOBRE 1993 (730).

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 846 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 847 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 848 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 849 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 851 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Ac-

cordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991 (atto Camera n. 851);

tenuto conto che è all'esame della Camera anche il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990 (atto Camera n. 855);

tenendo conto della grave situazione dei diritti umani a Timor orientale, come risulta pure dal rapporto di Amnesty International 1994;

impegna il Governo

ad operare nelle competenti sedi internazionali per ottenere dal Governo della Repubblica di Indonesia concrete garanzie circa il rispetto dei diritti umani, in particolare nel Timor orientale, nonché per permettere il controllo internazionale, su tale questione, di Amnesty International o, comunque, di osservatori indipendenti.

(9/851/1).

Rodeghiero.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 853 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 854 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 855 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 856 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 729 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 730 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, modificato dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

b) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

c) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

d) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 125 dell'Accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'Accordo con la Bulgaria, dall'articolo 123 dell'Accordo con la Repubblica Ceca e dall'articolo 123 dell'Accordo con la Repubblica Slovacca, nonché dagli articoli 8 dei Protocolli aggiuntivi con la Romania e con la Bulgaria.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 428 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N.
370, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PREVEN-
ZIONE E RIMOZIONE DEI FENOMENI DI DISPERSIONE SCO-
LASTICA (APPROVATO DAL SENATO) (916)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE NEL TESTO DELLE
COMMISSIONI

ART. 1.

(Conversione in legge).

1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230.

ART. 2.

(Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola).

1. Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 è aggiunta in fine la seguente lettera:

« e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica ».

ART. 3.

(Interventi urgenti per le città di Napoli e di Caserta).

1. Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la città di Napoli, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi è assegnata la somma di lire 15 miliardi.

2. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

3. A fronte delle somme erogate il prefetto provvederà alla presentazione dei rendiconti con le modalità previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze dei co-

muni e delle amministrazioni provinciali di Napoli e di Caserta sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, i sindaci di Napoli e di Caserta e i presidenti delle province di Napoli e di Caserta, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi ai comuni e alle amministrazioni provinciali di Napoli e di Caserta ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Razionalizzazione delle modalità di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica).

1. Fermo restando quanto dispone l'articolo 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli e di Caserta ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefici di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovrà tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.

3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente già erogate a loro favore.

4. La riassegnazione delle risorse è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 370, NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

All'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai

rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95.

2. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità.

3. Resta ferma la possibilità di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di

Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purché con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Al fine di individuare gli interventi più idonei per rimuovere le cause economiche e sociali dei fenomeni di dispersione scolastica, ciascun comune istituisce un organismo di coordinamento con la partecipazione degli organi scolastici locali, dell'unità sanitaria locale e delle associazioni di volontariato e del privato sociale.

1. 1.

Ciocchetti.

EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al citato articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 17-bis. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce un organismo di controllo sullo svolgimento effettivo dei progetti che prevedono utilizzo di personale scolastico ai sensi del presente articolo ».

Dis. 2. 1.

Ciocchetti.

ART. 3.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze dei comuni e delle province ove sussistano casi di accertata emergenza di dispersione scolastica, a causa di grave degrado degli edifici o di loro inadeguatezza rispetto al numero degli alunni, con il ricorso ai doppi o tripli turni delle classi, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.

Dis. 3. 1.

Monticone, Zen.

Al comma 5, sostituire le parole: dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Napoli e di Caserta *con le seguenti:* del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli.

Conseguentemente:

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: i sindaci di Napoli e di Caserta e i presidenti delle province di Napoli e di Caserta *con le seguenti:* il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli;

al comma 7, sostituire le parole: ai comuni e alle amministrazioni provinciali di Napoli e di Caserta *con le seguenti:* al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli;

sostituire la rubrica con la seguente: Interventi urgenti per la città di Napoli;

all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: e di Caserta.

Dis. 3. 3.

Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: il presidente della giunta *fino a:* Caserta *con le seguenti:* i presidenti delle giunte regionali, i sindaci e i presidenti delle province interessati ai casi di straordinaria emergenza di cui al comma 5.

Dis. 3. 2.

Monticone, Zen.

ART. 4.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua uno specifico accertamento sulle cause e sui motivi per cui gli enti locali interessati non abbiano ancora provveduto all'inizio dei lavori.

Dis. 4. 1.

Napoli, Benedetti Valentini, Storace, Ardica, Sidoti, Pitzalis, Dell'Utri, Rositani, Mazzocchi.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che:

anche quest'anno si è verificata da parte di molti provveditorati agli studi l'applicazione rigida del rapporto 1:4 nell'organico di diritto degli insegnanti di sostegno;

tali tagli negli organici di diritto portano a gravi svantaggi sia agli insegnanti sia ai bambini che non vedono garantita la continuità educativa: ogni anno, da settembre, si aprono mercanteggiamenti fra i provveditorati e le scuole per le assegnazioni degli organici di fatto nei rapporti in deroga;

per gli insegnanti specializzati precari da quest'anno gli incarichi sono stati trasformati da « nomine annuali » a supplenze temporanee. La conseguenza di tale variante consiste esclusivamente nel fatto che è stata soppressa la retribuzione estiva, nonostante il monte ore, la contitolarità sulla classe e la conseguente responsabilità siano identiche a quelle degli insegnanti di ruolo;

all'atto delle nomine non si tiene conto della sede del servizio effettuato nell'anno scolastico precedente: ciò non garantisce, ancora una volta, agli alunni la continuità didattica-educativa a causa del *turn over* degli insegnanti specializzati;

i corsi annuali della scuola magistrale ortofrenica sono stati sospesi, mentre in alcune regioni sono stati attivati corsi trimestrali di specializzazione riservati a docenti di ruolo, assolutamente inadeguati a formare insegnanti con specifiche competenze. Questa situazione graverà ulteriormente sui bambini handicappati e non, ai quali dovrebbe essere garantita una risposta adeguata alle loro necessità;

tutto ciò rappresenta una serie di atti gravi che creano pesanti condizionamenti ad una delle poche possibilità rimaste alla scuola pubblica di costituire una organizzazione didattica a misura delle esigenze di tutti gli alunni;

gli insegnanti di sostegno rappresentano un supporto indispensabile per il progetto di integrazione ma sono anche una risorsa per la realizzazione di attività e laboratori nello spirito dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

nel sottolineare:

l'effetto negativo del provvedimento rispetto alla qualità del servizio in tutte le scuole pubbliche e soprattutto per quelle collocate in zone a « rischio » a causa di problematiche socio-culturali;

che in tali contesti è infatti necessario assicurare all'utenza una pluralità di opportunità formative e a prevenzione del

disagio affettivo-cognitivo relazionale per consentire a tutti un reale diritto allo studio;

che la progressiva limitazione degli spazi di progettualità della scuola (vedi risorse finanziarie e di personale) entra in contraddizione con la molteplicità degli interventi proposti, da parte ministeriale, che mirano a prevenire e contenere la dispersione scolastica e il disagio;

che l'interpretazione e l'applicazione di alcuni provvedimenti previsti dalle leggi 5 giugno 1990, n. 148, e 5 febbraio 1992, n. 104, stanno producendo una spinta evidente verso la centralità dell'aspetto « istruzione » a danno di quello « educazione », rischiando di compromettere l'intervento nei confronti di quegli alunni che chiedono alla scuola tempi ed interventi articolati;

che la drastica riduzione dei posti di sostegno compromette la possibilità della scuola pubblica di offrire un servizio che rappresenta un punto di riferimento importante per evitare un destino di emarginazione degli utenti;

che è nello spirito della scuola pubblica il garantire alle molteplici diversità di integrarsi e confrontarsi in un'ottica di libertà e di pari opportunità;

impegna il Governo

ad utilizzare il personale in esubero per riqualificare la scuola pubblica impegnandolo in progetti mirati al sostegno degli alunni portatori di *handicap* o con difficoltà scolastiche al fine di evitare l'ampliarsi del fenomeno della dispersione scolastica.

(9/916/1)

Bolognesi, Comisso, Vignali,
Nappi, Calvanese, Cocci,
Lenti, Carazzi, Bellei, Moroni,
Crucianelli.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge sulla dispersione scolastica, tenuto conto

del fatto che il problema che si intende affrontare attraverso tale decreto ha dimensioni così diffuse da richiedere non solo interventi emergenziali bensì di riforma complessiva del sistema scolastico;

impegna il Governo

a definire nei tempi più rapidi possibili i decreti attuativi dell'autonomia per ogni grado di scuola, di cui l'autonomia didattica è utile e permanente strumento per fronteggiare il fenomeno della dispersione, e un disegno di organica riforma della scuola secondaria superiore.

(9/916/2)

Commisso, Vignali, Nappi, Sbarbati, Nadia Masini, Monticone.

La Camera,

impegna il Governo

per quanto attiene all'edilizia scolastica, ad una più razionale utilizzazione degli edifici disponibili, tenuto conto dell'andamento demografico dei singoli distretti scolastici, delle costruzioni resesi libere o parzialmente utilizzate perché realizzate anteriormente al fenomeno della denatalità e, d'intesa con gli organi scolastici locali e con le rappresentanze territoriali, a più funzionali accorpamenti tra le scuole di un medesimo distretto;

ad effettuare, prima di procedere a nuove costruzioni, una precisa indagine sulla funzionalità e la reale utilizzazione degli edifici esistenti ed in ogni caso ad astenersi da progetti grandiosi, quali quelli intesi ad aprire gare internazionali di progettazione dell'edilizia scolastica.

(9/916/3)

Monticone, Zen.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 370 del 1994 in materia di dispersione scolastica;

ritenuto che il ricorso all'istituto del comando per il personale direttivo e docente delle scuole debba essere sottoposto ad attenta verifica per accertarne l'effettiva rispondenza alle norme di legge (articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);

ritenuto peraltro che tale istituto debba essere radicalmente rivisto, non risultando utile per il buon funzionamento del sistema scolastico specie ai fini delle attività di sostegno e per la prevenzione della dispersione scolastica;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative volte al superamento, a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996, dell'utilizzo di personale scolastico in compiti non direttamente connessi alle funzioni di direzione e di insegnamento nelle scuole.

(9/916/4)

Zen, Monticone.

La Camera,

rilevato lo stato di inadeguatezza e insufficienza degli edifici scolastici in tutto il Paese;

rilevata altresì l'assenza di un leggequadro nel settore che disciplini la materia dell'edilizia rispetto a competenze, progetti, proprietà, variazione di destinazione d'uso e quant'altro attiene al patrimonio di edilizia scolastica esistente nel Paese;

impegna il Governo

ad avviare quanto prima una seria indagine per verificare l'entità del patrimonio di edilizia scolastica, la funzionalità degli edifici, il loro stato di degrado, la proprietà, l'utilizzo ottimale o il sottoutilizzo, la variazione di destinazione d'uso, l'entità degli affitti pagati dagli enti locali

per sopperire tramite l'utilizzo di strutture private alla carenza di quelle pubbliche, eventuali responsabilità sul mancato decollo di progetti già finanziati o sulla inoperosità circa progetti che doverosamente dovevano essere presentati a termini di legge da parte degli enti locali;

a dare priorità alla iniziativa parlamentare di una legge-quadro sull'edilizia scolastica per offrire un chiaro quadro di riferimento normativo che consenta di rispondere ai reali bisogni dell'utenza scolastica.

(9/916/5)

Sbarbati, Ugolini, Paggini, Bogi, Bordon, Gori, Brugger, Zeller, Widmann, Ayala, Duca, Comisso, Andreatta, Vignali, Pulcini, Masi, Nadia Masini.

La Camera,

considerata la necessità improcrastinabile di limitare il fenomeno della dispersione scolastica prevalente in alcune zone

del Paese ad elevato rischio sociale, con adeguati interventi, tra i quali quello relativo al completamento di opere di edilizia, scolastica già avviate;

al fine di non consentire la ulteriore penalizzazione degli utenti del servizio scolastico amministrati da enti che non sono riusciti a dare inizio ai lavori relativi all'edilizia scolastica entro un triennio dalla concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

impegna il Governo

ad effettuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno specifico accertamento sulle cause e sui motivi per cui gli enti locali interessati non abbiano ancora provveduto all'inizio dei lavori.

(9/916/6)

Napoli, Ardica, Benedetti Valentini, Dell'Utri, Pitzalis, Storace, Mazzocchi.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 430. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO
1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITO-
RIO NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (917)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1994, N. 377.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale ».

All'articolo 1, al comma 1, tra le parole: « Per » e « fronteggiare » sono inserite le seguenti: « prevenire e ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all'articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a cedere a titolo gratuito al Ministero dell'interno il materiale di ricambio e le attrezzature relativi

agli elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina militare ed acquistati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

All'articolo 3, al comma 1, primo periodo, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Per fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul ter-

ritorio nazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei elicotteri;

b) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215/415 alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonché al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio;

c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sarà realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente, mediante sistemi aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità, nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini indicati all'articolo 1, comma 2, lettera a), e limitatamente al periodo 1° luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità delle squadre operative nei co-

mandi provinciali che presentino nel profilo di capo squadra una carenza di organico superiore alla media nazionale delle vacanze, è consentito il conferimento delle mansioni del predetto profilo con diritto al trattamento economico corrispondente, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo.

2. Agli operatori antincendio volontari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre all'equipaggiamento ed alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale dello Stato provvede alla selezione ed all'impiego degli operatori forestali antincendi volontari.

ARTICOLO 3.

1. Le regioni individuate nell'articolo 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e nell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle aree protette.

1. 1. Camoirano, Calzolaio, De Simone.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 28 miliardi.

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a lire 2 miliardi, all'allestimento di una base permanente per la completa assistenza a terra dei Canadair presso l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.

1. 2. Scanu.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quanto a lire 5 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero del

l'ambiente per la realizzazione di un piano di prevenzione degli incendi nelle aree naturali protette, anche mediante avvistamento umano, monitoraggio, vigilanza e mediante sistemi aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio.

1. 3. Calzolaio, Camoirano, De Simone.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detto piano deve contenere altresì il censimento delle risorse tecnologiche, anche a piattaforma integrabile, già insediate ed operanti sul territorio.

1. 4. Camoirano, Calzolaio, De Simone.

ART. 2.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'equipaggiamento, le attrezzature e la copertura assicurativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e al comma 2 del presente articolo sono garantiti anche ai volontari impegnati nelle attività di prevenzione con prestazioni rese a titolo gratuito, organizzati dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente.

2. 1. Camoirano, Calzolaio, De Simone.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti

per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

avendo effettuato il 17 giugno 1994 una missione ad Olbia e a Tempio Pausania per acquisire elementi di conoscenza sullo stato delle attività di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi che ogni anno, durante la stagione estiva, devastano il territorio della regione;

avendo constatato, a seguito degli incontri con le autorità regionali e locali e con i prefetti, come le cause del fenomeno siano molteplici, potendosi ricondurre, oltre che ad atti vandalici, alla volontà di ricavare profitto (speculazioni edilizie, creazione di posti di lavoro, dirottamento del turismo verso altre zone), nonché ad azioni di protesta contro iniziative dei pubblici poteri (contro la creazione di aree protette e l'imposizione di vincoli ambientali);

rilevato altresì come la capacità di intervento, una volta scoppiato l'incendio, sia notevolmente condizionata, oltre che da lungaggini burocratiche, dalla mancanza di mezzi che possano direttamente intervenire in Gallura: infatti, in Sardegna, vi sono un aereo CL215 a Cagliari, un aereo CL215 e un aereo CH47 a Sassari, mentre nessun aereo è presente ad Olbia;

considerato che la presenza di un mezzo in quest'ultimo aeroporto permetterebbe di far fronte, oltre che alle esigenze della Gallura, anche a quelle dell'alto Nuorese;

constatato, altresì, che in altre regioni risulta necessario attuare una politica di prevenzione e di lotta agli incendi, verificando l'attuazione della legge quadro e potenziando i mezzi e le strutture esistenti;

nelle more della predisposizione di un adeguato intervento legislativo;

impegna il Governo

a) a prevedere al più presto il potenziamento dei mezzi a disposizione della regione Sardegna e la presenza stabile di un CANADAIR nell'aeroporto di Olbia;

b) a realizzare un coordinamento operativo ed unitario di tutte le attività di prevenzione e protezione dagli incendi, nell'ambito di una politica del territorio rigorosa e sensibile alle emergenze.

(9/917/1).

Scanu, Fuscagni, Cecconi, Sciacca, Scalia, Calzolaio, De Simone, Odorizzi, Tarditi, Lenti.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 2 agosto 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Anedda, Borghezio, Comino, Costa, Fiori, Fumagalli Carulli, Gnutti, Lo Porto, Maroni, Marano, Matteoli, Meo Zilio, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge STRIK LIEVERS ed altri: « Abrogazione della XII e della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (591) (annunziata nella seduta del 25 maggio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato DI MUCCIO.

La proposta di legge MAZZUCA: « Istituzione della Consulta nazionale degli anziani » (646) (annunziata nella seduta del 2 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MORMONE.

La proposta di legge MAZZUCA: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano » (647) (annunziata nella seduta del 2 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati MORMONE e TRAPANI.

La proposta di legge MAZZUCA: « Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane » (648) (annunziata nella seduta del 2 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MORMONE.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

VIGNALI ed altri: « Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di indennità di missione spettante ai professori ordinari per attività didattiche e scientifiche » (792) (Parere della V Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BASSANINI ed altri: « Riconoscimento agli stranieri ed apolidi residenti in Italia dei diritti di riunione, di associazione e di elettorato attivo e passivo. Modifiche agli articoli 17, 18, 49, 50 e 54 della Costituzione » (889);

alla III Commissione (Esteri):

PARLATO ed altri: « Divieto di importazione di merci da paesi extracomunitari nei quali non venga assicurato il rispetto dei diritti sociali fondamentali garantiti dalla Comunità europea » (505) (Parere della I e della X Commissione);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991 » (928) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

RIVERA: « Disciplina dello sport » (548) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

CAVERI: « Istituzione dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e norme in materia di stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco » (698) (*Parere della I, della II e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

MAGRI ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali » (746) (*Parere della I e della X Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PETRELLI e BARBIERI: « Norme a tutela della denominazione di origine controllata della ciliegia del sud-est barese » (892) (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*);

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

VENDOLA ed altri: « Istituzione di centri di sperimentazione per la riduzione dei danni correlati alla tossicodipendenza » (649) (*Parere della I e della V Commissione*).

**Trasmissione dal
consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.**

Il Presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 15 luglio 1994, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso il 13 luglio 1994, concernente l'esame del programma biennale per la tutela ambientale 1994/1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 luglio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 marzo 1993, n. 86, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1993 del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana e la relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente nello stesso anno.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, titolare delle attribuzioni delle partecipazioni statali, con lettera in data 28 luglio 1994 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica/Boeing (doc. XXXIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia
per l'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 luglio 1994 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 14 luglio 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.